

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 21/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0006/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 21 del 2019, proposto dal sig. Ventura Gian Pietro avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Trapani/Salernitana del 22.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.9.2019 il Prof. Paolo Tartaglia e udito l'avvocato Gian Michele Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il tesserato Gian Piero Ventura ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul C.U. n. 28 del 23.09.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Salernitana e Trapani del 22/09/2019, ha comminato allo stesso la squalifica per una giornata effettiva di gara *“per avere al 16° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare egli ha affermato che la sanzione è ingiusta sia in fatto che in diritto.

Da un lato le frasi proferite dal ricorrente non sarebbero, contrariamente a quanto affermato dal Direttore di gara, offensive nei confronti dei tesserati della panchina avversaria, ma esprimerebbero soltanto una censura indirizzata al loro comportamento.

Dall'altro la sanzione inflitta sarebbe errata in quanto l'art. 9 del C.G.S., la cui rubrica è intitolata *“sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”*, prevede al comma 7 la sanzione automatica minima della squalifica per una gara soltanto per i calciatori espulsi dal campo e non per gli altri tesserati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va in parte accolto.

Infatti l'art. 9 comma 7 del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell'art. 9 laddove si afferma che *“i dirigenti, i tesserati delle società...che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice,*

*delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili...con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”*, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.

In ordine al comportamento tenuto dal tesserato Ventura la Corte ritiene debba applicarsi la diversa sanzione della ammonizione. Ai fini del computo delle ammonizioni, poiché l’allenatore è stato allontanato dal campo a tale sanzione, equiparabile a due ammonizioni, quella assegnata dalla presente decisione deve considerarsi la terza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo rideterminando la sanzione in quella dell’ammonizione.

Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L’ESTENSORE  
f.to in originale  
Paolo Tartaglia

IL PRESIDENTE  
f.to in originale  
Piero Sandulli

Depositato in Roma il 25 settembre 2019

IL SEGRETARIO  
f.to in originale  
Antonio Metitieri